

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 4 ottobre 1966 concernente la modificazione
degli art. 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958

(del 24 novembre 1966)

L'aiuto finanziario dello Stato previsto in alcuni articoli della legge della scuola del 1958, seppur modesto, ha reso possibile a parecchi Comuni di risolvere il problema delle sedi scolastiche e incoraggiato altri a intraprendere seri studi di rinnovamento e di ampliamento.

Il sussidio massimo fissato in quella legge si è però rilevato nel tempo, specie in conseguenza del continuo aumento del costo delle costruzioni, insufficiente. Ed è appunto anche per questa ragione che il Consiglio di Stato ci propone una modifica di quegli articoli che regolano i rapporti finanziari fra Comune e Stato.

Lo sforzo fatto dallo Stato per dotare i Comuni di sedi scolastiche moderne adatte ai nuovi sistemi di insegnamento è stato di notevole portata. Dobbiamo riconoscere che gli investimenti nell'edilizia scolastica, anche se taluni hanno creato in noi certe perplessità, sono indispensabili e non più oltre remorabili.

Per questo, noi salutiamo con piacere la novella legislativa, anche se questa influirà in misura non indifferente sulle finanze dello Stato. Essa permetterà ai Comuni di affrontare il finanziamento di nuovi edifici con meno preoccupazioni.

Lo Stato ha contribuito nei passati anni alla formazione di numerosi consorzi, perchè problemi di grande impegno si possono oggi risolvere solo nell'ambito di una visione regionale. E' giusto che si cerchi con ogni mezzo la costituzione di consorzi anche nel campo scolastico.

I vantaggi compensano, a nostro modo di vedere, in larga misura gli svantaggi e bisogna pertanto agire per fare opera di convinzione perchè forti opposizioni sono oggi ancora operanti e ostacolano la creazione di centri scolastici.

Possiamo comprendere cosa la chiusura della scuola possa significare per un Comune; sapere però che i giovani beneficieranno sin dalle prime classi di un insegnamento migliore, che li abiliti a seguire corsi superiori senza maggiori difficoltà dei giovani dei centri, è motivo sufficiente per non opporsi alla creazione di sedi consortili.

Per facilitare la costituzione di consorzi scolastici che — occorre ripeterlo — offrono vantaggi non solo dal profilo finanziario ma anche e soprattutto dal profilo pedagogico, il Consiglio di Stato propone sostanziosi sussidi complementari alle costruzioni consortili. Oltre al sussidio di base, determinato a seconda delle condizioni finanziarie dei Comuni, del numero degli allievi di ogni Comune e della distanza del Comune dalla sede della scuola, viene proposto un sussidio complementare che potrà raggiungere il 40 % della spesa sussidiabile.

La soluzione consortile si rileverà perciò particolarmente vantaggiosa per i Comuni che si vedranno così sussidiare la costruzione di nuove scuole in misura nettamente superiore alla costruzione singola.

Il sussidio può essere accordato al Consorzio che avesse natura giuridica o ad un Comune che si facesse promotore della realizzazione e mettesse a disposizione dei Comuni vicini alcune aule.

Si vuole innanzitutto promuovere la realizzazione di consorzi destinati alle scuole maggiori.

Quelli destinati alle elementari potranno ricevere sussidi supplementari fino al 10 % al massimo.

Il potenziamento della scuola maggiore verrà attuato anche permettendo di sussidiare fino al 100 % l'acquisto di materiale didattico, togliendo così la disparità di trattamento degli allievi da Comune a Comune.

La Commissione della Gestione, durante l'esame del disegno di decreto legislativo, si è soffermata su taluni punti, come ad esempio sull'assoluta urgenza di riesame della legge sui consorzi, sui criteri seguiti dal Consiglio di Stato per classificare i Comuni in rapporto alla loro potenzialità finanziaria; sul limite di competenza del Consiglio di Stato, fissato nel decreto legislativo in esame a franchi 200.000,—; sulla necessità di insistere presso i progettisti di sedi scolastiche perchè abbiano non solo a valutare l'aspetto estetico ma soprattutto quello finanziario.

La Commissione si è dichiarata d'accordo con il disegno di decreto, modificando tuttavia l'art. 62 e) nel modo seguente:

Art. 62 e)

« Restituzione

¹ Se, nel periodo di 20 anni dal sussidiamento, un'opera è alienata oppure è destinata ad altri scopi, può essere richiesta la restituzione totale o parziale del sussidio nella misura stabilita dal Consiglio di Stato.

² La misura dell'importo da restituire è fissata in considerazione delle circostanze, segnatamente del numero degli anni trascorsi dalla concessione del sussidio e dell'eventuale destinazione dell'opera ad altri scopi di interesse pubblico ».

Vi proponiamo, concludendo, di dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo concernente la modificazione degli art. 62, 63, 117 e 118 della legge della scuola del 29 maggio 1958.

Per la Commissione della Gestione :

L. Generali, relatore

Borella — Bottani — Caroni —
Coppi — Fracchina — Giovannini
— Guscelli — Lepori — Pagani —
Patocchi — Pelli — Verda — Visani
— Wyler